



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 del 30/04/2003

OGGETTO : Regolamento per la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali e per l'istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per la difesa e la promozione delle culture territoriali.

L'anno duemilatre il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 18.30 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria , prima convocazione ,ed in seduta pubblica con la presenza dei seguenti signori:

- 1 - Muglia Andrea
- 2 - Carnevale Antonio
- 3 - Cistaro Gaetano
- 4 - Carnevale Francesco
- 5 - Folino Stefano
- 6 - Monterossi Francesco
- 7 - Capua Gianfranco
- 8 - Fragola Gemmina
- 9 - Calimazzo Lucia
- 10 - Rocchetti Vincenzo
- 11 - Rocchetti Saverio
- 12 - Daniele Pasquale
- 13 - Treviso Agostino

Riscontrato il numero legale, il Presidente del Consiglio Dott. Francesco Monterossi
DICHIARA aperta la seduta.

Assiste il Segretario C.le sig. Dr. Silvio Bastardi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso :

- che occorre garantire la tutela e la promozione dei prodotti locali ;
- che si intende introdurre per i prodotti locali un marchio di denominazione di origine controllata a sostegno della qualità ;
- che la tradizione domestica ed artigianale guardiola risulta patrimonio prezioso da utilizzare a sostegno del turismo e dell'economia locale ;
- che una mappa di tesori nascosti si contrappone , quindi , al processo di standardizzazione dei modelli alimentari

- Il Comune , ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sulle autonomie locali , approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000 , deve individuare tra i propri fini istituzionali anche , in particolare , l'assunzione di adeguate iniziative dirette a supportare concretamente ogni forma di intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni , cognizioni ed esperienze relative alle attività agro alimentari riferite ai prodotti locali , loro confezioni , sagre e manifestazioni che , per la loro tipicità locale , sono motivo di particolare interesse pubblico e , come tali meritevoli di valorizzazione .
- In particolare , l'azione del Comune si dovrà manifestare in direzione :
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di origine e caratteristiche produzione agro- alimentari e loro tradizioni lavorazioni e confezioni che , a motivo della loro rilevanza , siano meritevoli di evidenza pubblica , promuovendone la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un Albo Comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) :
 - b) di intervenire , mediante forme dirette e/o di coordinamento , in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che , per il conseguimento delle finalità menzionate sia meritevole di particolare attenzione;
 - c) di promuovere o sostenere iniziative esterne , favorendole anche attraverso interventi finanziari , diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti , soggetti singoli ed associati , singoli e privati a favore delle Associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito della attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro ;
 - d) di rilasciare un marchio De.C.O. (denominazione culturale di origine) al fine di attestare l'origine del prodotto , oltre alla sua composizione .
- Nel richiamato Albo Comunale saranno iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardante le attività e le produzione agro-

alimentare che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica ;

- Nel suindicato Registro, invece, saranno inseriti tutti i prodotti tipici agro-alimentari segnalati e denominati sulla base di apposita regolamentazione.

Tutto ciò premesso è opportuno che il Comune di Guardia Piemontese approvi un Regolamento per la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali e per la istituzione De.C.O. (denominazione Comunale di Origine) per la difesa e la promozione delle colture e culture territoriali .

E' esempio di " glocal " ed una risposta alle richieste sempre più impegnative che provengono dal variegato mondo dei consumatori, ma anche uno strumento regolamentare che potrà tutelare e valorizzare prodotti non denominati ed a rischio di estinzione .

Considerato che l'iniziativa per l'istituzione della De.C.O. è ampiamente sostenuta dall'A.N.C.I. a livello nazionale, giusta nota informativa indirizzata dal Dipartimento Affari Generali ai Sindaci ed ai Presidenti dei Consigli Comunali in data 16/05/2002 ;

Ritenuto di dover salvaguardare le peculiarità produttive ed organolettiche di alcuni prodotti locali, che costituiscono un patrimonio di valore economico e culturale del territorio ;

Ritenuto opportuno istituire la De.C.O. (denominazione Comunale di Origine) per la valorizzazione di prodotti agro-alimentari locali ;

Ritenuto, altresì, opportuno garantire i prodotti del territorio e conseguentemente i consumatori sugli effetti composti dei prodotti, attraverso apposito marchio di identificazione Comunale, previa individuazione da parte di un apposita commissione ;

Visto lo Statuto Comunale ;

Vista la bozza di Regolamento predisposta per " la Valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali " e di istituzione della De.C.O. (denominazione Comunale di Origine), allegata alla presente atto per farne integrante e sostanziale ;

Esaminata la proposta consiliare del Sindaco, come da atti;

Udito l'intervento del Consigliere Saverio Rocchetti il quale chiede che nel Regolamento venga puntualizzato l'estendibilità dell'iniziativa a tutto il territorio comunale, di proprietà comunale e nelle zone promiscue ;

Intervenuto il Capogruppo Folino , il quale ribadisce che l'iniziativa non può che riferirsi a prodotti generati nel Comune di Guardia Piemontese e da imprese che opereranno nel contesto ed a sostegno dell'economia strettamente locale ;

Ritenuto apportare correzione all'art.1 del Regolamento così modificato come da testo allegato : “ l'azione comunale si estende a tutte le iniziative operanti su territorio comunale , di proprietà comunale e zone promiscue “ ;

Con voti di seguito espressi nelle forme di legge

Favorevoli tutti

Astenuti /

Contrari /

DELIBERA

1. Di istituire , come di fatto istituisce , la De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) , per la valorizzazione delle attività e dei prodotti agro-alimentari ;
 2. Di approvare il Regolamento predisposto per “ la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali .Istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) , composto da n. 12 articoli , il quale viene allegato al presente atto con lettera “ A “ per costituirne parte integrante e sostanziale ;
 3. Di approvare il marchio di identificazione di prodotto comunale , il quale viene allegato al presente atto con lettera “B” per costituirne parte integrante e sostanziale , sul retro del quale potranno essere fornite indicazione sulla composizione del prodotto , sulla sua preparazione e sulla data di scadenza ;
 4. Di cedere a coloro che ne faranno richiesta e su presentazione di documentazione valida per la concessione stessa , il marchio di identificazione di prodotto comunale di cui al precedente punto 3 , stabilendo che ne potrà chiedere l'utilizzo solo nel caso in cui i “ prodotti base “ provengano da una produzione eseguita integralmente sul territorio , mentre per quelli derivante da lavorazione la base deve essere prevalentemente di prodotto locale ;
 5. Di garantire attraverso il suddetto marchio , il consumatore della veridicità di quanto esposto nelle autodichiarazione di produzione ;
- Di garantire i prodotti elaborati sul territorio da eventuali contraffazioni e diffidare chiunque possa impossessarsene del nome .

CITTA DI GUARDIA PIEMONTESE

REGOLAMENTO COMUNALE PER

“ LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-
ALIMENTARI TRADIZIONAI LOCALI .

ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.

(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)

INDICE

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione*
- Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni*
- Art. 3 - Istituzione del Registro De.C.O.*
- Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro*
- Art. 5 - La struttura organizzativa*
- Art. 6 - Le iniziative comunali*
- Art. 7 - Le tutele e le garanzie*
- Art. 8 - Le attività di coordinamento*
- Art. 9 - Promozione di domande di registrazione ufficiale*
- Art. 10 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale*
- Art. 11 - Riferimento alle normative statali e regionali*
- Art. 12 - Norme finali*

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune, che si estende sull'intero territorio c.le, di proprietà c.le e nelle zone promiscue, si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) dell'assunzione - nella fattispecie di prodotti agro-alimentari che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti - di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
 - d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.
 - e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 2

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 4, un apposito *albo* in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica..
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno cinque anni consecutivi.

Art. 3

Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare segnalati e denominati.

Art. 4

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni di prodotti agroalimentari ai fini della iscrizione nel Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere presentate da chiunque abbia oggettivo interesse a promuoverle.

2. Le produzioni agroalimentari di cui al precedente comma potranno riguardare le seguenti tipologie:

- bevande analcoliche, distillati e liquori
- carni fresche e loro preparazioni
- condimenti
- formaggi
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati
- paste fresche, prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria
- preparazioni di pesci, molluschi e crostacei
- prodotti di origine animale

Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da adeguata documentazione, in carta libera, diretta ad evidenziare sia la zona di produzione (il territorio comunale) sia le caratteristiche del prodotto. Particolare dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
- le caratteristiche del prodotto e metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

4. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco e presieduta *dal Sindaco stesso o da suo delegato*. La Commissione sarà composta da un rappresentante del settore agricoltura, un rappresentante del settore artigianato, un rappresentante del settore commercio, un rappresentante dell'autorità sanitaria (competente in materia alimentare), un rappresentante della Regione *CALABRIA* (Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di *ROSIGNA*), un esperto del settore agroalimentare ed un rappresentante dei consumatori.

La commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O. *Nessun compenso è previsto per i componenti della commissione.*

5. In ordine alla disciplina igienica inerente la produzione e la vendita dei prodotti De.C.O. ed alla relativa vigilanza igienico-sanitaria si rimanda a quanto previsto dalla Legge 283/62 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi - per tutti i prodotti segnalati e denominati - della scritta *De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine)* completata dal numero di iscrizione.

Funge da Segretario il responsabile del procedimento.

Art.5

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dell'area : *Settore Attività Produttive.*

2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 6

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 7

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 .

Art. 8

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 9

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune - sussistendo le condizioni previste dalla legge - promuove la presentazione al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione dei prodotti agricoli ed alimentari ai fini della protezione della *denominazione di origine protetta* o della *indicazione geografica protetta* o della *attestazione di specificità*, da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria .
2. Ai fini del riconoscimento DOP, IGP o AS, il Comune interverrà per sostenere l'iter procedurale delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di cinque anni.
3. Il Comune - nel rispetto di criteri e modalità previste all'art. 2 del Decreto MIPAF 350/99 - promuove altresì l'inserimento dei prodotti De.C.O. nell'Elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali di cui al Decreto Legislativo 173/98.

Art. 10

Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale

1. Nell'ambito della Biblio-mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale..

Art. 11

Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano *ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti*, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 12

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.
3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.



COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE
STAZIONE TERMALE - COMUNITÀ OCCITANA
PROVINCIA DI COSENZA

Letto , confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
(Dott. Francesco Monterossi)

Il Sindaco
(Andrea Muglia)

Il Segretario Comunale
(Dott. Silvio Bastardi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente , viene affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza
dal 05 MAG. 2003

Li 05 MAG. 2003

Il Segretario Comunale

PARERE AI SENSI DEL EX ART. 49 D. LGS. N. 267/2000

Il responsabile del settore competente _____

PARERE AI SENSI DEL EX ART. 49 D. LGS. N. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e contabile con rinvio espresso alle motivazioni contenute nel testo del presente
atto.

Il Responsabile
Rag. Rita Tundo
